

**TRIBUNALE DI MODENA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Modena –Seconda Sezione Civile-, in persona del Giudice Unico dott. Michele Cifarelli, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta col n° xxxx/2022 al Ruolo Generale e. vertente tra
BANCA SPA (avv. (omissis))

-ATTRICE

e

L(omissis) SRL (avv. (omissis))

-CONVENUTA

Oggetto:
opposizione DI

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

BANCA SPA:

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento della presente opposizione:
in via preliminare e pregiudiziale:

- preso atto della dichiarazione e domanda di parte opposta di cessazione della materia del contendere, stante la avvenuta cessione a terzi dei crediti oggetto di controversia, con conseguente domanda di revoca del decreto ingiuntivo opposto, la difesa di **BANCA SPA** nulla oppone, con condanna della parte opposta alle spese di lite, in ogni caso e per quanto occorrer possa:

in via preliminare e pregiudiziale:

- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione e/o titolarità di L(omissis) srl con riguardo al diritto di credito fatto valere con il ricorso per decreto ingiuntivo, per le ragioni esposte in atti.

- per l’effetto dichiarare che nulla è dovuto da **BANCA SPA** a L(omissis) srl e, quindi, dichiarare nullo e/o inefficace e/o revocare e/o invalidare con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo opposto;

in via principale nel merito:

- accertare e dichiarare che i contratti di cessione per i quali è controversia non sono mai divenuti efficaci tra le parti per mancato avveramento della condizione sospensiva di cui all’art. 2, lett. h), non essendosi dunque mai trasferito il diritto di credito e non avendo di conseguenza L(omissis) maturato alcun diritto al corrispettivo per le cessioni; accertare e dichiarare altresì che **BANCA SPA** ha legittimamente comunicato a L(omissis) la non accettazione dei crediti ed esercitato il recesso dai contratti di cessione per i quali è controversia, inefficaci per mancato avveramento della condizione sospensiva di cui all’art. 2, lett. h),

- per l’effetto, dichiarare che nulla è dovuto da **BANCA SPA** a L(omissis) srl e, quindi, dichiarare nullo e/o inefficace e/o revocare e/o invalidare con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo opposto;

- in via subordinata e riconvenzionale:

nella denegata ipotesi in cui l’Ill.mo Tribunale ritenesse che L(omissis) abbia maturato il diritto al corrispettivo per le cessioni di credito per le quali è controversia, adottare tutti i provvedimenti del caso necessari affinché i crediti che si pretendono ceduti alla banca e per i quali è controversia siano trasferiti alla stessa, ovvero siano effettivamente visibili e disponibili nel suo cassetto fiscale, così che questa li possa utilizzare in compensazione;

In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite.”

L(omissis) srl:

“«Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, reiectis adversis, così giudicare:

IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO

A) accertare e dichiarare la cessazione della materia del contendere con riferimento ai crediti per i quali si è proceduto in via monitoria;

B) per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. xxxx del 06.07.2022 emesso dal Tribunale di Modena, in persona della Dottoressa Evelina Ticchi, per la somma di €. 1.873.953,90, oltre agli interessi dalle singole scadenze contrattualmente previste fino al soddisfo, oltre alle spese della procedura di ingiunzione liquidate in €. 5.300,00 per compensi, €. 870,00 per esborsi, oltre spese forfetarie e accessori e dichiarare l'estinzione del presente procedimento;

IN OGNI CASO

C) con vittoria di spese, oneri di assistenza legale, rimborso forfetario, IVA e CPA di Legge comprese".

L(omissis) srl ha ottenuto nei confronti di **BANCA SPA** ingiunzione di pagamento del prezzo di cessioni pro soluto di crediti d'imposta.

La banca ha proposto opposizione, negando di aver mai acquistato tali crediti.

L'ingiungente, costituita, in corso di causa ha dato atto di aver nel frattempo ceduto a terzi il proprio credito; sicché la causa, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, in data 13 aprile 2023 è stata riservata in decisione monocratica.

OSSERVA

1) Si concorda con le parti sul rilievo dell'avvenuta cessazione della materia del contendere, conseguente alla dichiarata perdita d'interesse alla decisione dell'ingiungente, di cui la controparte si è in via principale limitata a prendere atto, senza richiedere le pronunce di accertamento negativo oggetto delle sue domande, in fine confermate solo in via subordinata.

Va pertanto resa la corrispondente pronuncia.

2) Ad essa consegue, come richiesto da entrambe le parti nelle definitive conclusioni, la revoca del decreto ingiuntivo.

3) Le spese di lite vanno regolate secondo virtuale soccombenza, tenuto conto che "nel procedimento per ingiunzione la fase monitoria e quella di opposizione fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento", e quindi in esito "ad un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza ed alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione" (ex multis Cass. n°6421 del 2003).

4) A tal fine, deve ritenersi che, in realtà, le cessioni per cui è causa non si siano mai perfezionate.

Invero, in ciascuno dei contratti relativi ai crediti per cui è causa è riservata alla banca "la facoltà di recedere...in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso, fino al momento in cui il credito non risulti visibile nel proprio cassetto fiscale" (art.6). Coerentemente, l'efficacia di ogni cessione risulta sospensivamente condizionata (tra l'altro) alla "evidenza del relativo credito nel cassetto fiscale del cessionario" (art.2 lett.h).

La banca, per ciascun contratto, ha esercitato il recesso.

Non risulta che, in precedenza, taluno dei crediti oggetto di causa fosse pervenuto nel cassetto fiscale del cessionario.

La circostanza, infatti, risulta allegata dall'ingiungente, specificamente contestata dall'ingiunta e non provata.

Il documento a tal fine invocato da L(omissis) srl (n°19) rappresenta lo stato di tali crediti nel suo cassetto fiscale, non in quello della banca.

Il loro inserimento nella colonna "crediti ceduti in attesa di accettazione" del proprio cassetto, in realtà, conferisce certezza contraria all'assunto dell'ingiungente, poiché la visibilità nel cassetto del cessionario segue soltanto al caricamento della comunicazione di avvenuta accettazione nella Piattaforma dell'Agenzia delle Entrate. Ciò, per regola tecnica del relativo sistema informatico, bene esplicitata nella relativa guida (prodotta da **BANCA SPA** a doc.14), da cui risulta che, "correttamente eseguita" in Piattaforma l'operazione di comunicazione della cessione da parte del cedente, "i crediti ceduti saranno visibili nella piattaforma del cessionario, che potrà accettarli o rifiutarli. Nel caso in cui li rifiuti, i crediti ritorneranno nella disponibilità del cedente. Dopo l'accettazione, i crediti ceduti sono visibili anche nel cassetto fiscale del cessionario" (pag.10 della guida, ad esplicazione di quanto già detto a fine di pag.3). Ne deriva che i crediti collocati nel cassetto fiscale del cedente nella colonna "crediti ceduti in attesa di accettazione", per definizione, non sono ancora visibili nel cassetto fiscale del cessionario. Ne consegue

Sentenza, Tribunale di Modena, Giudice Michele Cifarelli, n. 623, del 13/04/2023

il mancato avveramento della condizione sospensiva, la legittimità del successivo recesso della banca e, in definitiva, la constatazione che le cessioni per cui è causa non hanno mai avuto efficacia.

I crediti ingiunti risultano, conclusivamente, ab origine inesistenti.

5) Ciò determina la piena virtuale soccombenza dell'ingiungente; che non può essere temperata in considerazione di rilievi non pertinenti al presente giudizio (perché nessuna regola mutuata dai principi di affidamento, correttezza e buona fede contrattuale potrebbe modificare il giudizio di inesistenza originaria dei crediti per cui è causa) e comunque estranei al perimetro dei fatti legittimanti la compensazione delle spese di lite, tassativamente elencati dall'art.92 co.2° cpc.

6) La convenuta va pertanto condannata al rimborso delle spese ex adverso sostenute per il presente giudizio di opposizione.

Spese che si liquidano in dispositivo, con applicazione dei valori medi per le fasi introduttiva, di studio e decisoria -nulla per la fase istruttoria, non svolta- previsti al punto 2 delle tabelle allegate al DM 147/22 in relazione a controversie di valore ricompreso fra €1.000.000,01 ed €2.000.000, equindi con applicazione dei valori medi previsti nella fascia €260.000,01 ed €520.000, aumentati ex art.6 del DM n°55/2014 in misura tendente al massimo, essendo il valore della controversia coincidente con la somma ingiunta, di poco superiore ad €1.800.000.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando;

1) DICHIARA cessata la materia del contendere.

2) REVOCA il decreto ingiuntivo.

3) CONDANNA L(omissis) srl al rimborso delle spese ex adverso sostenute per il presente giudizio, che liquida in complessivi €870 per esborsi ed €20.000 per compenso, oltre spese generali in ragione del 15% del suddetto compenso ed accessori di legge.

Modena, 13 aprile 2023

IL GIUDICE ESTENSORE
-Michele Cifarelli